

ESENTE REGISTRAZIONE ESENTE SOG. ESENTE DIRITTO



01 SET, 2021

23724/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

[Empty box]

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 29423/2017

- Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Presidente - Cron. 23724
- Dott. ROSA ARIENZO - Consigliere - Rep.
- Dott. FABRIZIA GARRI - Consigliere - Ud. 25/11/2020
- Dott. GUGLIELMO CINQUE - Consigliere - CC
- Dott. ELENA BOGHETICH - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 29423-2017 proposto da:

(omissis) elettivamente domiciliato in
 (omissis), presso lo studio
 dell'avvocato I (omissis) rappresentato e difeso
 dall'avvocato (omissis);

- **ricorrente** -

contro

(omissis), in persona del legale
 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
 in F (omissis), presso lo studio
 dell'avvocato I (omissis)

, che la
 rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis)

2020

2662

(omissis)

;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 114/2017 della CORTE D'APPELLO
di CAMPOBASSO, depositata il 26/05/2017 R.G.N.
139/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 25/11/2020 dal Consigliere Dott. ELENA
BOGHETICH.

RILEVATO CHE

1. La Corte di Appello di Campobasso con sentenza n. 114 del 26.5.2017 ha accolto l'appello proposto da (omissis) avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva respinto l'opposizione all'atto di precetto con cui (omissis) - in esecuzione della sentenza n. 245 del 2005 della Corte di appello - aveva intimato alla società di pagare euro 32.956,37 a titolo di differenze retributive.

2. La Corte territoriale, anche sulla base della consulenza tecnica contabile espletata in secondo grado, ha ritenuto che il credito vantato (omissis) era pari a euro 34.439,72, in quanto dalla complessiva somma elaborata dal c.t.u. (pari a euro 39.437,00) dovevano essere detratte le somme calcolate a titolo di c.d. PED e di festività non godute (nonché ricalcolati gli interessi) non essendo stati provati gli elementi costitutivi di dette voci retributive; tenuto conto dei "pagamenti già ricevuti" (omissis) e computati dal consulente tecnico d'ufficio (pagamenti effettuati anche in esecuzione della sentenza di primo grado, appellata), la Corte territoriale ha ritenuto che nessun altro credito vantava (omissis).

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso (omissis) sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, al quale ha opposto difese (omissis) con tempestivo controricorso.

CONSIDERATO CHE

1. Con tutti e tre i motivi il ricorrente denuncia nullità della sentenza e violazione degli artt. 99, 101, 112, 132, 474, 651 cod.proc.civ., 111 Cost. (ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4), contenendo, la sentenza impugnata, una motivazione incomprensibile, priva di *iter* logico, anche con riguardo al disaccordo manifestato rispetto alle conclusioni del c.t.u. L'accertamento della inesistenza di un credito (omissis) - in astratto consacrato nella sentenza passata in giudicato della Corte di appello (n. 245 del 2005) - viene dedotto da un conteggio che include anche il pagamento effettuato nel maggio 2015, in esecuzione della sentenza di primo grado che ha respinto l'opposizione a precetto proposta da (omissis) : insomma, la sentenza impugnata, pur ritenendo fondato il credito (omissis) (azionato con il precetto e considerato, dal c.t.u., quale posta debitoria a carico della società) ha affermato, in dispositivo, l'accoglimento dell'appello proposto dalle (omissis) e l'insussistenza del diritto (omissis) avendo considerato quale fatto estintivo

dell'obbligazione, il pagamento effettuato dalla società in esecuzione della sentenza di primo grado (peraltro riformata).

2. Il ricorso merita accoglimento.

In ordine al contrasto tra formulazione letterale del dispositivo (di rigetto della domanda) e pronunzia adottata in motivazione (di accoglimento), questa Corte ha precisato che "il contrasto tra motivazione e dispositivo che da luogo alla nullità della sentenza si deve ritenere configurabile solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale. Una tale ipotesi non è ravvisabile nel caso in cui il detto contrasto sia chiaramente riconducibile a semplice errore materiale, il quale trova rimedio nel procedimento di correzione al di fuori del sistema delle impugnazioni - distinguendosi, quindi, sia dall'error in indicando deducibile ex art. 360 c.p.c., sia dall'errore di fatto revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4 - ed è quello che si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza, e che, come tale, può essere percepito e rilevato *ictu oculi*, senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza" (Cass. n. 10129 del 1999, Cass. 17392 del 2004, Cass. n. 16488 del 2006, n. 22433 del 2017 e n. 5939 del 2018).

3. Tali essendo i principi giurisprudenziali in materia, rileva il Collegio che nel caso di specie la lettura della motivazione della sentenza impugnata non consente di affermare con assoluta certezza quale sia stato il contenuto essenziale del *decisum*, che appare equivoco, posto che la Corte territoriale in dispositivo riforma la sentenza di primo grado e accoglie l'appello di (omissis) accertando che la società non ha alcun debito nei confronti (omissis) (ma senza assumere alcuna statuizione sulla domanda, espressamente avanzata dalla società, di condanna alla ripetizione di quanto pagato, nel 2015, in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva e, per l'appunto, appellata), mentre in motivazione sostanzialmente (salvo alcune voci retributive) aderisce ai conteggi elaborati dal c.t.u. che ha ritenuto sussistente un credito (omissis) (pari a euro 39.437,00 lordi); credito che, peraltro, la Corte territoriale ritiene quasi totalmente estinto a seguito dell'esecuzione, da parte di (omissis) (omissis) della sentenza di primo grado, sentenza che, invece, viene riformata in dispositivo.

Non è chiaro, dunque, se la Corte territoriale – facendo una equivoca ricognizione dei pagamenti effettuati dalla società | (omissis) – abbia accertato un credito a favore (omissis)

4. In conclusione, le censure prospettate dal ricorrente vanno accolte e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di appello di Campobasso che rivaluterà la vicenda processuale e provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Campobasso, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell'Adunanza del 25 novembre 2020.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Pia Giacoia
Il Funzionario Giudiziario
Depositato in Cancelleria
oggi, 01 SET, 2021
Il Funzionario Giudiziario
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Pia Giacoia

Il Presidente
dott. Federico Balestrieri
Federico Balestrieri

Elu... Balestrieri